articolo 1747

e dinamiche che caratterizzano il rapporto di collaborazione commerciale tra gli agenti e le rispettive preponenti ci porta, frequentemente, ad affrontare casi in cui la prestazione di collaborazione dell'agente diviene irrimediabilmente improsequibile, in taluni casi, per questioni di carattere oggettivo (es. in caso di malattie fortemente invalidanti), in altri casi, per questioni di carattere soggettivo, che riquardano il venir meno del vincolo fiduciario.

Meno frequenti, invece, sono i casi in cui, pur permanendo i rapporti tra agente e preponente in un ambito di serenità e di invariata collaborazione, la prestazione dell'agente diviene impossibile, anche se in via del tutto temporanea.

Di per sé, una situazione di impedimento temporaneo o parziale dell'agente non implica lo scioglimento del rapporto agenziale ma determina, pur sempre, una sospensione della prestazione dell'agente, comportando una situazione in cui la preponente deve sopportare la sospensione del lavoro da parte del suo agente per tutto il tempo corrispondente alla durata dell'impossibilità (si pensi ai casi di malattie gravi ma non definitivamente invalidanti).

Si tratta di situazioni in cui all'agente non potrà essere addebitato, ovvero contestato, alcunché sotto l'aspetto contrattuale, in relazione agli obblighi di svolgimento dell'attività promozionale e di vendita, ma che fa sorgere a suo carico obblighi verso il preponente di natura diversa ma pur sempre importanti e significativi.

L'art. 1747 cc. dispone espressamente che l'agente che non è in grado di esequire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento

L'obbligo dell'agente di comunicazione degli impedimenti sopravvenuti

del danno.

Trattasi di un obbligo informativo che grava sull'agente ulteriore rispetto a quello per il quale è tenuto in ragione delle informazioni specifiche che concernono la zona e la convenienza nonché la sicurezza degli affari promossi, trattandosi di un obbligo a contenuto specifico volto a proteggere il preponente dal rischio concreto di perdere il contatto con la propria clientela, ovvero con parte di essa, a causa di una situazione personale che interessa l'agente, soprattutto, nei casi in cui questi abbia ricevuto la zona in esclusiva.

L'agente, dunque, in tali casi, è tenuto a comunicare al preponente ogni evento impeditivo, indipendentemente da quale sia la genesi dell'evento stesso, informando il medesimo con immediatezza in ordine all'importanza dell'impedimento ed alla sua possibile durata, onde consentire eventualmente la sua temporanea sostituzione finalizzata ad evitare un eventuale scollamento dell'azienda con la clientela di

È bene anche comprendere quali siano le consequenze che gravano sull'agente che non rispetti tale obbligo informativo, tenuto conto che nonostante l'obbligo di informazione assuma rilevanza soltanto secondaria e strumentale rispetto all'obbligo principale di promuovere la conclusione di affari, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che dal suo inadempimento possano discendere effetti pur sempre molto importanti, fino a giungere addirittura alla risoluzione del contratto oltre che al risarcimento dei danni, che la preponente dimostri di avere sofferto.

Il risarcimento dei danni è, peraltro, espressamente previsto proprio dal'art. 1747 cc per il caso di mancata comunicazione degli impedimenti temporanei che riquardano l'agente.

Le particolari vicende, che riquardano i casi di impossibilità temporanea a rendere la prestazione da parte dell'agente, sono state oggetto anche di disciplina contrattualcollettiva, con la



quale le parti contraenti hanno avuto cura di tutelare finalità protettive del prestatore/collaboratore.

In particolare, sono state disciplinate le situazioni di impedimento dell'agente a prosequire il mandato, dovute a malattia o infortunio le quali, come regolate dagli articoli 12 dell' AEC Industria e 9 dell' AEC Commercio, consentono il diritto alla conservazione del contratto per la durata (massima) di 6 mesi; ovviamente, a carico dell'agente permane sempre il dovere di informazione verso la preponente sull'evolversi della malattia o infortunio.

È stato regolamentato anche il caso di gravidanza e puerperio, come disciplinato dall'AEC Industria con l'art. 13, con la previsione del mantenimento del contratto per la durata massima di 8 mesi e dall'AEC Commercio che con l'art. 10 ha previsto la maggiore durata di 12 mesi.

Durante tali periodi, pertanto, la ditta mandante non potrà procedere alla risoluzione del rapporto, mentre potrà provvedere direttamente all'esercizio del mandato o affidarlo ad altro agente.

Resta inteso, però, che durante i periodi di sospensione della prestazione, come sopra giustificata, il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire che, nel corso dei predetti periodi, la ditta preponente, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nei periodi stessi, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

> a cura dell'Avv.Egidio Paolucci Studio Limatola Avvocati Ufficio Legale Usarci Milano